

Codice A1418A

D.D. 8 novembre 2021, n. 1737

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Rettifica della DD n. 1385 del 23 settembre 2021 relativamente alla durata quinquennale dell'autorizzazione.



ATTO DD 1737/A1418A/2021

DEL 08/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Rettifica della DD n. 1385 del 23 settembre 2021 relativamente alla durata quinquennale dell'autorizzazione.

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;
- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";
- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3". Tale deliberazione stabilisce che al punto 4) "le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8";

I punti 5) e 8) della dgr sopra indicata indicano che:

- 5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;
- 8) l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

preso atto che:

con deliberazione del CDA n. 62 del 22 luglio 2021 dell'Agenda Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha richiesto alla Regione Piemonte autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale siti in Via Cigna 94 di sua proprietà per la realizzazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, di un progetto di coabitazione giovanile solidale gestito dalla Cooperativa sociale "ACMOS" di Torino;

il Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n. 785 del 31 agosto 2021, trasmessa con nota prot. n. 8549 del 2 settembre 2021, ha dato esplicito assenso al progetto individuato dall'ATC, indicando nel preambolo della deliberazione stessa in modo puntuale la durata del progetto in 3 Anni (*1 anno di start up e 2 di consolidamento dell'iniziativa*);

la Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 1385 del 23 settembre 2021 ha autorizzato l'ATC Piemonte Centrale all'utilizzo, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo di un totale di 5 anni a partire dalla data di stipulazione del contratto di locazione, all'utilizzo dei due alloggi di cui trattasi;

con successiva nota comunale n. 10196 del 21 ottobre 2021 e dell'ATC Piemonte Centrale n. 59281 del 25 ottobre 2021 viene chiarito che la durata del progetto è da intendersi in 5 anni, durata che rientra nella durata massima prevista dall'art. 4 della DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330;

ritenuto necessario rettificare la durata della autorizzazione di cui trattasi come richiesto dagli Enti interessati;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 17 della L.R. n. 23/2008 concernente la "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. che riguarda le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i. relativa alle "Norme in materia di edilizia sociale";
- Dgr 4 ottobre 2019, n. 2-330 "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Integrazione alle DGR n. 20-656 del 27.09.2010 e n. 15-3199 del 26.04.2016".

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di prendere atto che la durata richiesta dell'autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale siti in Torino, Via Cigna 94 di proprietà dell'ATC Centrale Piemonte per la realizzazione, ai

sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, di un progetto di coabitazione giovanile solidale, già autorizzata con determinazione dirigenziale n. 1385 del 23 settembre 2021, è di 5 anni a partire dalla data di stipulazione del contratto di locazione dei due alloggi;

2. di rettificare in tal senso il punto 1 della determinazione dirigenziale n. 1385 del 23 settembre 2021.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi